

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1424
Data della delibera	16-12-2022
Oggetto	Conferimento incarico
Contenuto	Proposizione di ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C. Appello di Firenze n. n. 2160/2022 pubblicata in data 4.10.2022 (R.G. 1975/2019) nei confronti di Evolve Consorzio Stabile (già Consorzio Evolve). Conferimento incarico difensivo all'Avv. Iacopo Sani.

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	PAPANI MATTEO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che:

- con atto di citazione notificato il 30.3.2012, l’Azienda USL n. 10 Firenze (oggi Azienda USL Toscana Centro) interponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento in favore del Consorzio Evolve (ora Evolve Consorzio stabile) di € 1.895.057,13 oltre accessori, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per il servizio di pulizia, sanificazione e servizi integrati effettuato dall’ingiungente in base al contratto stipulato con Estav (poi Estar) in qualità di “centrale di committenza dell’Azienda USL 10 Firenze” ed eseguito per ulteriori tre mesi (quindi fino al 14.2.2011) successivamente alla scadenza originaria, su istanza dell’appaltante;
- si costituiva in giudizio il Consorzio chiedendo la conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
- con sentenza n. 2577 emessa il 12 settembre 2019, a seguito dell’istruttoria documentale e della CTU contabile espletata, il Tribunale di Firenze liquidava la pretesa creditoria del Consorzio Evolve nel complessivo importo di € 645.906,07, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito dell’elaborato tecnico (30.1.2019) fino al saldo, per cui pronunciava condanna a carico dell’opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo;
- la sentenza era appellata dal Consorzio innanzi alla Corte d’Appello di Firenze (R.G. 1975/2019);
- Azienda USL Toscana Centro si costituiva in Giudizio interponendo appello incidentale;

Preso atto che con sentenza n. 2160/2022 pubblicata in data 4.10.2022, la Corte d’appello di Firenze in parziale riforma della suddetta pronuncia: ha condannato “*l’Azienda USL Toscana Centro al pagamento in favore di Evolve Consorzio Stabile della somma di € 1.484.476,40 (in luogo di € 645.906,07) oltre agli interessi moratori al saggio legale di cui all’art. 1284 c.c. a decorrere dal 90° giorno successivo alla fine del mese della data di ciascuna fattura e sino alla data di emissione del mandato di pagamento*”; ha disposto “*la compensazione per 1/3 delle spese processuali dei due gradi di giudizio e condanna l’Azienda USL Toscana Centro al pagamento a favore di Evolve Consorzio Stabile dei restanti 2/3 di spese, liquidati pro quota in complessivi € 24.097,00 per il primo grado ed € 15.278,00 per il secondo grado, oltre agli accessori indicati in motivazione*”; ha posto “*le spese di CTU, come liquidate in primo grado, nella misura di 1/3 a carico di Evolve Consorzio Stabile e per 2/3 a carico dell’Azienda USL Toscana Centro, fermo il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del CTU*”;

Ritenuta doverosa ed opportuna la proposizione di ricorso per la cassazione sentenza della Corte d’Appello di Firenze da considerarsi ingiustificatamente pregiudizievole per l’Azienda, con la conseguente adozione di ogni provvedimento che sarà reputato opportuno e necessario per la sua difesa;

Considerato che stanti il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni e la carenza di organico della SOC Affari Legali e Avvocatura, dovuta in particolare a recenti trasferimenti presso altri Enti del personale in servizio presso la medesima, è necessario incaricare della difesa un Legale fiduciario esterno, di cui all’elenco previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori;

Ritenuto opportuno l’affidamento del suddetto incarico all’Avv. Iacopo Sani, esperto della materia con elezione di domicilio presso lo Studio dell’Avv. Andrea Bini posto in Roma alla Via Giunio Bazzoni n°3;

Considerato che il compenso previsto per detta attività difensiva sia da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (Nuovi parametri delle

Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge e spese vive da documentare con imputazione al bilancio aziendale;

Preso atto che l'Avv. Iacopo Sani ha trasmesso alla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa, conservato agli atti della medesima, redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), nonché secondo le indicazioni disposte dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati Esterni);

Considerato che, in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019, gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti *"in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"* tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente all'esercizio di pubblici poteri con l'ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro 40.000,00, possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo Professionista anche in assenza di preventiva selezione;

Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l'urgenza di provvedere agli adempimenti necessari alla proposizione tempestiva della ricorso per Cassazione;

Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Staff Direzione Amministrativa, Dr. Leonardo Pasquini;

Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di procedere alla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2160/2022 pubblicata in data 4.10.2022, conferendo l'incarico di difesa all'Avv. Iacopo Sani, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell'Ente, anche in ogni ulteriore Stato e Grado, con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Andrea Bini posto in Roma alla Via Giunio Bazzoni n°3;

2) di ritenere che il compenso previsto per detta attività difensiva sia da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge e spese vive da documentare con imputazione al bilancio aziendale;

- 3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 5) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1424 del 16-12-2022

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 16-12-2022 al 31-12-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 16-12-2022**